

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal F. Dora Riparia, in Comune di Torino, ad uso energetico, assentita alla Energetica s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 43-3409 del 02.02.2011-
Codice univoco: TO-A- 10335.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Energetica s.r.l. - (omissis)- con sede legale in Via Alpignano, 155 10040 Caselette (TO) la concessione di derivazione d'acqua dal F. Dora Riparia in Comune di Torino, in misura di litri/sec massimi 13.000 e medi 4.600 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 5,71 la potenza nominale media di kW 257,51;

2. che il concessionario abbia l'obbligo di adeguare automaticamente i valori del prelievo qualora ciò sia motivatamente ritenuto necessario dalla Regione o dall'Autorità di Bacino del F. Po, ai fini del raggiungimento degli eventuali obiettivi previsti dal PTA e dal PdG per il F. Dora Riparia;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per il periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 gennaio 2040, data di scadenza della convenzione per il couso delle opere di proprietà del Comune di Torino, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Torino), dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale e secondo la seguente ripartizione: 80% a favore del Comune di Torino ed il restante 20% a favore della Provincia di Torino;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare, l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (... omissis ...) "

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 02.02.2011:

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e delle risultanze dell'istruttoria, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di: 7.000 litri/sec di cui la $Q_{PAI} = 800$ l/s litri/sec attraverso la scala di risalita dell'ittiofauna, 1.500 l/s saranno rilasciati appena a valle della traversa, attraverso lo scarico del canale sedimentatore, e i rimanenti 4.700 l/s transiteranno sulla traversa.

Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n.8/R il prelievo in questione è soggetto, nelle more della definizione delle misure di area del Piano di Tutela delle acque, alla modulazione dei rilasci, secondo le modalità di calcolo di cui all'Allegato C del medesimo regolamento:

$$Q_r = DMV_{base} + 10\% (Q_t - DMV_{base})$$

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (... omissis ...)"